



Provincia di Alessandria

Regolamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali

**Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 125/64585 del 30/11/1998
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/10888 del 19/02/2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28/81241 del 27/06/2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58/137030 del 17/12/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4/9658 del 28/01/2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32/89677 del 13/07/2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4/8166 del 04/02/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/38915 del 04/06/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3/24765 del 18/04/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/14534 del 06/03/2017
Entrato in vigore il 25/03/2017**

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento - Finalità

- 1 - Il presente regolamento, previsto dall'art. 20, comma 2, dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti e speciali.
- 2 - Qualora nel corso delle adunanze dovessero presentarsi casi di incertezze interpretative o procedurali, dovute a carenza di normative specifiche di legge, Statuto o regolamenti, è fatto riferimento a prassi o consuetudini. In carenza, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio su conforme parere della Conferenza dei Capigruppo, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

Art. 2 - Interpretazione del Regolamento

- 1 - Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Provinciali, al di fuori delle adunanze, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate al Presidente del Consiglio per iscritto.
- 2 - Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo consiliari prevista dall'art. 28, dello Statuto.
- 3 - Qualora nella Conferenza dei Capigruppo la interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri rappresentati dai Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 4 - Le eccezioni sollevate da Consiglieri nel corso dell'adunanza, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono presentate per iscritto al Presidente della seduta. Questi sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura prevista dal 2° comma del presente articolo.
- 5 - L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

- 1 - Il Consiglio Provinciale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 - La sede delle riunioni -

1 - Le riunioni del Consiglio Provinciale, ai sensi del comma 3, dell'art. 2 dello Statuto, si tengono a Palazzo Ghilini, nella sala consiliare. Possono essere tenute riunioni in altre sedi per motivate esigenze, nei casi e con le procedure di cui al successivo comma 3.

1 bis - L'utilizzo della sala consiliare è regolato dai criteri e dalle modalità stabilite in avvio di mandato amministrativo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale in coerenza con le disposizioni dettate dall'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta Provinciale per la concessione in uso delle sale della Provincia.

2 - La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Provinciale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.

3 - Su proposta del Presidente del Consiglio la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede Provinciale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4 - La sede ove si tiene la riunione del Consiglio Provinciale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5 - Il giorno nel quale si riunisce l'Assemblea, all'esterno della sede, vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Provincia di Alessandria.

CAPO II - IL PRESIDENTE

Art. 5 - Presidenza delle riunioni

1 - La presidenza delle riunioni del Consiglio Provinciale è affidata dallo Statuto al Presidente del Consiglio. In sua assenza od impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza anche di quest'ultimo le funzioni sono svolte dall'altro Vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere anziano.

2 - Il Vice Presidente vicario è designato, fra i due Vice Presidenti, dal Presidente del Consiglio con il criterio della rotazione paritetica con un periodo massimo di sei mesi.

Art. 6 - Convocazione e presidenza della prima seduta del Consiglio Provinciale

1 - La prima seduta del Consiglio Provinciale è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2 - La presidenza della prima seduta spetta al Presidente della Provincia neo eletto fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea e di due Vice Presidenti che costituiscono l'Ufficio di Presidenza. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente eletto.

2 bis - Almeno uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza, a norma dell'art. 20 bis, comma 2, dello Statuto, viene eletto in rappresentanza delle minoranze.

3 - Qualora il Presidente della Provincia sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata a' sensi di legge, occupa il primo posto fra gli eletti.

Art. 6 bis – Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza

1 - Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti, tra i Consiglieri, escluso il Presidente della Provincia.

2 - L'elezione del Presidente del Consiglio avviene mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Provinciale. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede subito ad una seconda votazione con le stesse modalità e, qualora anche questa dovesse dare esito negativo, si procede, sempre con le stesse modalità e nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i due Consiglieri risultati più votati nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti risulta eletto il più anziano di età.

3 - Subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, nella stessa seduta ed in un'unica votazione, il Consiglio Provinciale elegge due Vice Presidenti a scrutinio segreto. Risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. In casi di parità risulterebbe il più anziano di età.

Art. 6 ter – Revoca del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza

1 - Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da metà dei componenti il Consiglio. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; la stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio per il Presidente del Consiglio; con le stesse modalità, ma a maggioranza di voti, per i Vice Presidenti.

Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

1 - Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Provinciale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2 - Il Presidente del Consiglio assicura il regolare e proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nel rispetto del presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama l'esito del risultato.

2 bis - Il Presidente del Consiglio, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) formula l'ordine del giorno delle adunanze, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- c) presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- d) convoca e presiede la prima seduta delle Commissioni Consiliari per la nomina del Presidente;

- e) riceve le proposte di deliberazioni, di mozioni, e di ordini del giorno. Decorsi venti giorni dal ricevimento, salvo diverso accordo con i proponenti o diverse scadenze stabilite dalla legge, è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
 - f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - g) verifica e relaziona il Consiglio sull'attuazione degli ordini del giorno approvati.
- 3 - Il Presidente del Consiglio:
- ha potere di assicurare i necessari provvedimenti per mantenere l'ordine e garantire la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
 - ha facoltà di sospendere e, per gravi motivi, di sciogliere l'adunanza;
 - ha potere, dopo i richiami e gli ammonimenti di rito, di espellere il Consigliere che, col suo comportamento impedisce il regolare corso dei lavori del Consiglio, reca grave offesa alle istituzioni, al Consiglio o ai suoi membri, nonché di ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di turbamento della seduta.
- 4 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
- 5 - Il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia, convoca i singoli Capigruppo e la Conferenza per l'esame di questioni riguardanti l'attività ordinatoria e di programmazione del Consiglio.
- 6 - Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Provinciale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali la Provincia partecipa.
- 7 - Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Presidente del Consiglio si avvale di strutture operative in staff, secondo l'organizzazione interna e la suddivisione delle funzioni cui sono deputati il Consiglio Provinciale e i suoi organi.

Art. 7 bis Fondo di funzionamento del Consiglio

- 1 - Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale dell'apporto del Segretario Generale e del personale della Direzione cui sono assegnate le funzioni di supporto.
- 2 - Nel Bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio. La gestione di tale fondo è affidata all'Ufficio di Presidenza nelle forme e nei modi di cui ai successivi commi. La quantificazione del fondo sarà determinata d'intesa tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia in sede di predisposizione del Bilancio di previsione.
- 3 - Le spese relative al fondo di cui al comma precedente saranno impegnate e liquidate con atti del dirigente competente su richiesta del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.
- 4 - Il fondo di cui al precedente comma 2 viene indicativamente utilizzato per far fronte alle seguenti spese:
- partecipazione alle attività delle Associazioni di cui fa parte la Provincia;
 - partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale;
 - patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio Provinciale;
 - rapporti con altri Consigli Provinciali e Consigli Comunali della provincia;
 - pubblicizzazione dei lavori del Consiglio;
 - organizzazione di eventuali Consigli fuori sede;

- spese per la stampa di materiale, pubblicizzazioni e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio, purché connessi alle finalità dell'Ente;
 - acquisto di quotidiani, periodici, libri, materiale informatico e altre pubblicazioni di interesse per l'attività istituzionale;
 - acquisto di agende e cartelle;
 - acquisto di eventuali arredi ed attrezzature per la sede della Presidenza del Consiglio.
- 5 - L'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed il Presidente della Provincia, di norma ad inizio di consiliatura, si accordano sulla sistemazione logistica degli organi istituzionali del Consiglio. I locali individuati vengono assegnati alla Presidenza del Consiglio, che ne ha la disponibilità e ne regola l'uso.

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 - Costituzione

- 1 - I Consiglieri, entro dieci giorni dalla proclamazione, dichiarano per iscritto la loro adesione al gruppo consiliare di appartenenza.
- 2 - Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, questo costituisce egualmente un Gruppo Consiliare.
- 2 bis - I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi dei commi precedenti possono formare un nuovo gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il gruppo misto che si costituisce anche comprendendo un solo Consigliere.
- 3 - La costituzione del gruppo misto deve essere comunicata al Presidente del Consiglio Provinciale con dichiarazione scritta congiunta dei Consiglieri che intendono costituirlo.
- 3 bis - Ogni Consigliere componente il gruppo misto può adottare una propria autonoma denominazione (gruppo misto *denominazione*) comunicandola al Presidente del Consiglio.
- 4 - I gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio, entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio Provinciale, il nome del Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere Anziano del gruppo ai sensi dello Statuto. I gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio le variazioni del nome del Capogruppo.
- 4 bis - I gruppi possono designare un Vice Capogruppo, il quale collabora con il Capogruppo e lo sostituisce, ad ogni effetto di legge, in caso di assenza o impedimento. Le designazioni e le successive variazioni devono essere comunicate al Presidente del Consiglio.
- 4 ter - E' in facoltà dei Gruppi, composti da un numero di Consiglieri superiore a otto, nominare due Vice Capigruppo e, in tal caso, i Gruppi devono anche indicare quale tra i nominati è incaricato della supplenza del Capogruppo.
- 5 - Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello al quale aveva dichiarato di aderire, deve darne comunicazione al Presidente, allegando una dichiarazione di accettazione da parte del capo del nuovo gruppo.
- 7 - Il Consigliere che si distacca dal gruppo cui ha dichiarato di aderire e non aderisce ad altri gruppi viene iscritto d'ufficio al gruppo misto.

Art. 8 bis – Risorse dei Gruppi Consiliari

1 - Per l'esercizio delle loro funzioni ai Gruppi è assicurata, ai sensi di legge, e tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, la disponibilità di locali, attrezzature e personale ai sensi del comma 5 dell'art. 7 bis e sulla base delle risorse determinate d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza ed il Presidente della Provincia.

2 - Le risorse finanziarie di cui all'art 26 dello Statuto sono determinate annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, dalla Giunta, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo. Lo stanziamento sarà suddiviso sulla base di un importo uguale per ciascun gruppo ed un importo in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo; in sede di tale suddivisione, ai Gruppi eventualmente sprovvisti di personale assegnato all'Ente, verrà attribuita una quota maggiore. L'entità dello stanziamento può essere modificata nel corso dell'anno in relazione ad eventuali variazioni nella composizione dei gruppi consiliari. Sulla base di tali criteri la Conferenza dei Capigruppo procederà a suddividere lo stanziamento complessivo per ciascun gruppo in modo che la Giunta possa deliberare l'assegnazione delle somme ai singoli gruppi.

3 - Le spese che ciascun gruppo consiliare può effettuare con il fondo annuo previsto dal presente articolo sono le seguenti:

- spese tipografiche ed editoriali relative ad attività del Gruppo, spese per corrispondenza, spese di cancelleria, per la riproduzione di documenti e telefoniche (compreso l'acquisto di schede/ricariche e connessioni internet), quando il Consigliere si trova fuori dalla sede della Provincia e siano connesse all'espletamento del mandato amministrativo;
- acquisto di libri, riviste, giornali e materiale informatico che rivestano, per l'Amministratore pubblico, un interesse connesso all'espletamento del mandato;
- spese per stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni organizzate o promosse dal Gruppo, acquisto di spazi sui media, spese per affissioni, purché connesse a finalità dell'Ente;
- spese per convegni, riunioni, incontri promossi dal Gruppo, ivi comprese le spese per l'affitto di sale ed il noleggio di impianti, quando le caratteristiche dell'iniziativa non consentano l'uso di quelli esistenti presso la sede provinciale ovvero questi non siano disponibili e sempre che siano connesse a finalità dell'Ente;
- spese per la partecipazione a convegni, manifestazioni, seminari inerenti lo svolgimento delle funzioni;
- necrologi con riferimento a decessi di autorità e di persone che siano state, in vario modo, partecipi alla vita della Provincia o di quella di altri enti pubblici locali;
- spese per collaborazioni occasionali e consulenze professionali specifiche relative ad attività inerenti il lavoro del Gruppo;
- acquisto di strumentazioni e servizi funzionali all'attività del Gruppo non forniti d'ufficio dall'Ente nel limite di spesa previsto per il Servizio di Cassa Economale;
- spese minute e urgenti non rientranti fra quelle precedenti correlate a forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del Gruppo.

4 - L'utilizzazione del fondo annuo nell'ambito delle spese di cui al precedente comma viene di volta in volta disposta per iscritto, mediante la sottoscrizione di apposito buono indicante l'oggetto e l'importo della spesa, dal Capogruppo o da chi ne svolge le funzioni ai sensi del presente Regolamento.

Art. 8 ter - Personale per i Gruppi

1 - Le esigenze funzionali dei Gruppi, per quanto concerne il personale, devono essere assicurate dall'Amministrazione in conformità a quanto previsto dal 1° comma del precedente

articolo anche avvalendosi, ove occorra, di personale comandato da altri enti pubblici secondo la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni da espletare.

2 - Qualora il personale messo a disposizione dei Gruppi a norma del precedente comma dovesse essere ritenuto da parte di qualche Gruppo insufficiente a soddisfare le proprie esigenze funzionali, ad esso è consentito di avvalersi, saltuariamente od a carattere continuativo ed in ogni caso senza alcun onere per la Provincia, di una persona di propria fiducia la quale potrà prestare la propria opera presso il Gruppo a seguito di autorizzazione scritta dal Presidente del Consiglio, in qualsiasi momento revocabile, da rilasciarsi su specifica richiesta del Capogruppo interessato corredata dal certificato di residenza e da una fotografia della persona nella richiesta indicata, previa acquisizione del parere favorevole vincolante del Presidente della Provincia. La richiesta potrà indicare anche un'altra persona di fiducia da utilizzare alternativamente, osservando le medesime anzidette modalità.

3 - L'accesso ai locali, assegnati ai sensi del comma 1 dell'art. 8 bis, sia da parte del personale dell'Ente messo a disposizione che delle persone incaricate dai Gruppi ed espressamente autorizzate, sarà consentito nei giorni e nelle ore di apertura e servizio degli uffici dell'Ente.

Art. 9 - Conferenza dei Capigruppo

1 - La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire l'attività ordinatoria e di programmazione del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente nominata sulla base delle designazioni dei singoli gruppi, con propria deliberazione nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio. La Conferenza può altresì formulare proposte d'indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio.

2 - Il Presidente del Consiglio Provinciale, sentito il Presidente della Provincia, sottopone al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3 - La Conferenza dei Capigruppo, oltre ad esercitare le funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento, esercita anche tutte le altre funzioni che il Consiglio Provinciale di volta in volta attribuisce con appositi incarichi, elabora inoltre le proposte di modificazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Provinciale.

4 - La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla stessa partecipa di diritto il Presidente della Provincia, in quanto rappresentante dell'esecutivo, o un Assessore da questi di volta in volta delegato. Alla riunione partecipa il Segretario Generale od il suo sostituto ed assistono i dirigenti o funzionari richiesti dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Provincia. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 15.

4 bis - I Vice Presidenti del Consiglio sono membri della Conferenza dei Capigruppo, con esclusione del diritto di voto.

5 - La convocazione deve essere disposta quando sia richiesta dal Presidente della Provincia o da almeno un quinto dei Consiglieri rappresentati. La seduta deve essere convocata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso venga richiesta da uno a più Capigruppo che non rappresentino un quinto dei Consiglieri, l'eventuale rigetto dev'essere motivato.

6 - La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

7 - I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente ed il Vice Capogruppo supplente non sia stato designato o sia ugualmente impossibilitato.

8 - Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Generale o di un funzionario dallo stesso designato, dallo stesso sottoscritto e dal Presidente.

Art. 9 bis – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1 - L'avviso di convocazione della Conferenza dei Capigruppo può essere consegnato in uno dei seguenti modi:

- mediante notifica a mezzo messo provinciale;
- mediante telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante consegna a mani dell'interessato, che sottoscrive la ricevuta;
- mediante posta elettronica anche non certificata, se espressamente autorizzato dal Consigliere destinatario;
- mediante il servizio SMS (Short Message Service), se espressamente autorizzato dal Consigliere destinatario.

2 - I Consiglieri, entro dieci giorni dalla nomina quali componenti la Conferenza, devono, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, indicare il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere spediti o consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti, devono altresì esprimere l'eventuale autorizzazione all'utilizzo della posta elettronica e del servizio SMS (Short Message Service) che contenga dichiarazione liberatoria, ad ogni effetto, circa l'osservanza dell'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione ed il rispetto dei termini fissati dallo Statuto e dal Regolamento.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10 - Istituzione e costituzione

1 - Il Consiglio Provinciale, nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio, stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari Permanenti, determinando, in pari tempo, la competenza per materia ed il numero dei componenti di ciascuna Commissione, assicurando il rapporto tra maggioranza e minoranza. Il numero dei componenti deve essere sempre dispari.

1 bis - I Capigruppo sono componenti di ciascuna Commissione Consiliare con esclusione del diritto di voto.

2 - Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti rappresentati. La votazione è di norma palese, salvo espresse indicazioni di legge.

3 - Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Provinciale.

4 - Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 10 bis – Commissione di Controllo o di garanzia

1 - La Commissione di controllo e garanzia valuta la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di attuazione dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico. Accerta gli effetti dell'azione amministrativa in termini di efficienza, di efficacia, di tempestività attuativa nonché i risultati per la comunità provinciale, anche attraverso l'esame degli atti dell'ente.

2 - Secondo quanto disposto dall'art. 1 dello Statuto, il Presidente di tale Commissione viene eletto dai Componenti della Commissione stessa tra i membri dell'opposizione con voto palese.

3 - La Commissione, in particolare:

- riceve relazioni semestrali da parte del Presidente della Provincia sull'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e di investimenti;
- verifica la realizzazione del programma politico di cui al documento degli indirizzi generali di governo presentato dal Presidente della Provincia al Consiglio ed approvato a norma dell'art. 20 bis, comma 4, dello Statuto.

In base all'attività svolta, periodicamente relaziona il Consiglio sull'andamento dell'attività amministrativa dell'ente, esponendo le risultanze delle verifiche effettuate.

4 - La Commissione, inoltre, può esprimere un parere sui Regolamenti del Consiglio non sottoposti all'esame del Comitato Regionale di Controllo.

5 - La Commissione svolge altresì ogni altro adempimento idoneo a coadiuvare il Consiglio per il più efficace esercizio della propria funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Art. 11 - Insediamento

1 - La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro venti giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione essa è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o dal Vicepresidente della Provincia.

2 - Ciascuna Commissione, nella prima riunione, procede ad eleggere, nel proprio seno, il Presidente e un Vicepresidente.

3 - Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Sono eletti Presidente e Vicepresidente i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 12 - Convocazione

1 - Il Presidente della Commissione, anche di intesa con il Vice Presidente, convoca per iscritto la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

Qualora nel formulare l'ordine del giorno ravvisi che gli argomenti da trattare siano riconducibili anche alla competenza per materia di altre Commissioni, consulta i Presidenti di Commissione interessati onde procedere ad una convocazione congiunta.

1 bis - La convocazione deve essere disposta quando sia richiesta dal Presidente della Provincia, dall'Assessore competente per materia, dal Presidente del Consiglio o da almeno un quinto dei Consiglieri rappresentati. La seduta deve essere convocata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

2 - Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne assume le funzioni in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza od impedimento di entrambi, le riunioni delle Commissioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3 - La convocazione e l'ordine del giorno sono trasmessi al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, all'Assessore competente per materia.

Art. 12 bis – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1 - L'avviso di convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti può essere consegnato in uno dei seguenti modi:

- mediante notifica a mezzo messo provinciale;
- mediante telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante consegna a mani dell'interessato, che sottoscrive la ricevuta;
- mediante posta elettronica anche non certificata, se espressamente autorizzato dal Consigliere destinatario;
- mediante il servizio SMS (Short Message Service), se espressamente autorizzato dal Consigliere destinatario.

2 - I Consiglieri, entro dieci giorni dalla nomina quali componenti di Commissione Consiliare Permanente, devono, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, indicare il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere spediti o consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente la carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti, devono altresì esprimere l'eventuale autorizzazione all'utilizzo della posta elettronica e del servizio SMS (Short Message Service) che contenga dichiarazione liberatoria, ad ogni effetto, circa l'osservanza dell'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione ed il rispetto dei termini fissati dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 13 - Funzionamento

1 - Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui è componente, può delegare un Consigliere del suo stesso gruppo.

2 - Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari che rappresentino almeno tre gruppi consiliari e la maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio.

3 - I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alle Commissioni, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente ed il Vice Capogruppo non sia stato designato o sia ugualmente impossibilitato.

Art. 14 - Partecipazione alle sedute delle Commissioni

1 - Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia non possono essere eletti presidenti o vicepresidenti delle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto, insieme agli assessori e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute della Commissione, senza diritto di voto. Gli stessi possono, infine, chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

2 - Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Provincia di sentire i Dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi Provinciali, gli Amministratori ed i Dirigenti di enti ed aziende dipendenti dalla Provincia, gli Amministratori di società partecipate dalla Provincia. Le Commissioni possono inoltre disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società di capitali. La mancata partecipazione dei rappresentanti provinciali può essere causa di revoca.

2 bis - Le Commissioni Consiliari possono invitare chiunque a partecipare, di volta in volta a titolo consultivo, ai propri lavori.

2 ter - Le Commissioni hanno il diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dagli Enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle società di capitali da essa dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento delle proprie funzioni.

3 - I Consiglieri Provinciali non eletti nelle Commissioni possono assistere ai lavori delle Commissioni.

4 - I componenti la Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica di Commissario previo espletamento, da parte del Consiglio Provinciale, delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di decadenza dalla carica di Consigliere Provinciale.

Art. 15 - Segreteria - Verbalizzazione

1 - Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario Generale, su indicazione del Dirigente del settore interessato.

2 - Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e affiggere l'avviso di convocazione all'albo pretorio. Il Segretario della Commissione redige i verbali delle adunanze che, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente vengono, in copia, trasmessi al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo ed al Segretario Generale che, a sua volta, li inserisce nei fascicoli degli atti deliberativi affinché possano essere consultati dai Consiglieri Provinciali.

3 - Il deposito di cui al precedente comma ha carattere obbligatorio. Il Presidente della Provincia informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Generale segnala ai Dirigenti dei settori interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

4 - I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche, a cura del Segretario della Commissione, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 - Funzioni delle Commissioni

1 - Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Provinciale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante attività preparatoria e di approfondimento degli atti fondamentali. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende ed altri organismi dipendenti dalla Provincia.

2 - Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni consiliari sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai Dirigenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 dello stesso Decreto.

3 - Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia e la Giunta assegnano alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimenti e o di argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

4 - Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente della Provincia può fissare un termine più breve.

5 - Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, si procede facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

6 - Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono presentate al Presidente il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Generale per l'istruttoria prevista dagli artt. 49 e 151, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con la attestazione di copertura finanziaria e i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del citato D. Lgs. n.267/2000, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio.

Art. 17 - Indagini conoscitive

1 - Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei titolari degli uffici Provinciali nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di enti, società partecipate ed aziende dipendenti dalla Provincia. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 18 - Sedute delle Commissioni -

- 1 - Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
- 2 - Le sedute sono segrete esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti sulla qualità e moralità di persone o quando la pubblicità della adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi della Provincia.

CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 19 - Istituzione

1 - Su proposta del Presidente della Provincia o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità rilevata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Provinciale, può costituire nel suo interno:

- Commissioni di indagine conoscitiva su questioni di rilevante interesse provinciale;
- Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione;
- Commissioni d'inchiesta su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai Dirigenti e responsabili dei servizi e uffici, dai rappresentanti della Provincia in altri organismi.

2 - La deliberazione che istituisce la Commissione, da approvarsi a maggioranza dei Consiglieri assegnati, stabilisce il numero dei componenti assicurando adeguata rappresentanza alla minoranza definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente. Nei termini stabiliti, la Commissione riferisce al Consiglio Provinciale.

3 - La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione, senza vincolo del segreto d'ufficio, tutti gli atti, documenti ed informazioni, afferenti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4 - Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri della Giunta e del Consiglio, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei responsabili dei servizi e degli uffici, e dei dipendenti,

dei rappresentanti della Provincia in altri enti ed organismi, dei responsabili di enti ed aziende speciali. La convocazione e le risultanze della audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5 - La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario provinciale incaricato, su proposta del Presidente, dalla stessa Commissione.

6 - Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e durante l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7 - Il Consiglio Provinciale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8 - Con la presentazione della relazione al Consiglio Provinciale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio provinciale.

CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 20 - Designazione e funzioni

1 - All'inizio di ogni seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

2 - La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3 - L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4 - Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

TITOLO II - I CONSIGLIERI PROVINCIALI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 - Riserva di legge

- 1 - L'elezione dei Consiglieri Provinciali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito alla Provincia, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
- 2 - Il Consiglio Provinciale od i singoli Consiglieri sono sciolti o sospesi, secondo la legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno.

Art. 22 - Pubblicità delle spese elettorali

- 1 - Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e comunque all'atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all'Albo Pretorio, i candidati alla carica di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla Segreteria Generale il bilancio preventivo delle spese elettorali ancorché finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.
- 2 - Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dall'art.11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
- 3 - Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.
- 4 - Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all'Albo Pretorio della Provincia per la durata di quarantacinque giorni.

CAPO II - INIZIO E CESSAZIONI MANDATO ELETTIVO

Art. 23 - Entrata in carica - Convalida

- 1 - I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2 - Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento:
 - convalida gli eletti, dichiara la ineleggibilità e la incompatibilità, ed assume i provvedimenti conseguenti;
 - elegge il proprio Presidente e l'Ufficio di Presidenza;
 - riceve il giuramento del Presidente della Provincia;
 - riceve la comunicazione del Presidente della Provincia sulla formazione della Giunta;
 - discute ed approva gli indirizzi generali di governo dell'ente;
 - approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia in enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.
- 3 - L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è esplicitamente enunciata, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
- 4 - Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, di Consigliere Provinciale, si procede alla surrogazione entro 10 giorni dalla data di assunzione al protocollo delle dimissioni od altra causa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo

accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dalla legge 154/1981.

Art. 24 - Dimissioni

1 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere indirizzate, in forma scritta, al Consiglio Provinciale e assunte immediatamente al protocollo in ordine temporale di presentazione.

2 - Le dimissioni del Consigliere Provinciale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3 - La surroga del Consigliere deve avvenire entro dieci giorni dalla data di assunzione al protocollo, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Provinciale a norma dell'art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 25 - Decadenza e rimozione dalla carica

1 - Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei modi e termini di cui al secondo comma del precedente art. 23, il Consiglio pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 267/2000.

2 - Quando successivamente alla elezione si verifichi alcuna causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio, dopo averne contestato la causa, attiva la procedura di cui all'art. 69 del D. Lgs. n. 267/2000. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3 - I Consiglieri Provinciali possono essere rimossi dalla loro carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; ovvero quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del D. Lgs. n. 267/2000.

4 - I Consiglieri Provinciali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 e dalle norme vigenti in materia o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4 bis - I Consiglieri Provinciali decadono dalla carica, altresì, se non partecipano senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più della metà delle sedute tenute nel corso di un anno, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 4, del vigente Statuto, garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.

5 - Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3, 4 e 4 bis convoca il Consiglio Provinciale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6 - Le surrogazioni dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica hanno luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza con le procedure di cui al quarto comma del precedente art. 23.

Art. 26 - Sospensione dalle funzioni

- 1 - I Consiglieri Provinciali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui agli artt. 142 e 143 del D. Lgs. n. 267/2000 o quelli di cui al (primo e secondo comma dell'art 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55).
- 2 - Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Provinciale che prende atto della sospensione decretata e procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con le stesse modalità di cui al terzo comma del precedente art. 24
- 3 - Il Consigliere Provinciale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito della Provincia, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza della Provincia.
- 4 - Il Consigliere sospeso non è computato al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

CAPO III - DIRITTI

Art. 27 - Diritto d'iniziativa

- 1 - I Consiglieri Provinciali, ai sensi dell'art.24, comma 2, lett. A dello Statuto, hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2 - I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nelle materie di competenza del Consiglio Provinciale stabilite dalla legge.
- 3 - La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ne informa il Presidente della Provincia e la Giunta. Il Segretario Generale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata l'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio previsto o se ciò non sia possibile a quello immediatamente successivo. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Provinciale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
- 4 - I Consiglieri Provinciali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale.
- 5 - Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio, entro le 24 ore precedenti l'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

6 - Le proposte di emendamenti pervenute prima della adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario Generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso della seduta il Segretario Generale, su richiesta del Presidente, esprime parere. Su richiesta del Segretario Generale, al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata alla adunanza successiva.

Art. 28 - Diritto di presentare interrogazioni

1 - I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente della Provincia, per iscritto, interrogazioni miranti ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato od intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2 - Le interrogazioni possono essere presentate, per iscritto, da uno o più Consiglieri, anche nel corso di una seduta consiliare; in tal caso vanno acquisite al verbale della seduta cui sono state presentate.

3 - Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta orale in Consiglio o nella Commissione competente oppure scritta. In tal caso il Presidente della Provincia o la Giunta sono tenuti a rispondere entro i successivi trenta giorni.

4 - Ove non venga data risposta nei termini di cui al precedente comma o l'interrogante non richieda risposta scritta, il Presidente della Provincia chiede al Presidente del Consiglio l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale seguente o in caso di richiesta di risposta orale nella Commissione Consiliare competente all'ordine del giorno della prima seduta successiva.

Art. 29 - Svolgimento delle interrogazioni

1 - Il Consigliere proponente ha la facoltà di illustrare l'interrogazione presentata nel termine di cinque minuti.

2 - Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente della Provincia o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Le risposte non possono avere durata superiore a dieci minuti.

3 - La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

4 - Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

5 - L'assenza ingiustificata dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza della interrogazione.

Art. 30 - Diritto di presentare interpellanze

1 - I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente della Provincia, per iscritto, interpellanze.

2 - L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli impedimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

3 - Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state presentate.

4 - Il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio ne stabiliscono l'iscrizione nella prima seduta utile del Consiglio Provinciale.

Art. 31 - Svolgimento delle interpellanze

- 1 - Il Consigliere interpellante, all'inizio della seduta allo scopo fissata, ha diritto di svolgere l'interpellanza per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2 - Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente della Provincia o da un Assessore, per conto della Giunta e per un tempo non superiore a dieci minuti, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3 - Nel caso l'interpellanza sia stata scritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che fra gli interpellanti sia avvenuto diverso accordo.
- 4 - L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza della interpellanza.
- 5 - Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 32 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

- 1 - Le interrogazioni e le interpellanze, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta con le modalità di cui agli artt. 29 e 31 . Dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 33 - Diritto di presentare mozioni

- 1 - I Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni consistenti in un documento motivato, sottoscritto da uno o più richiedenti, per promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
- 2 - La mozione è fatta per iscritto e presentata al Presidente anche nel corso di una seduta, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è presentata.

Art. 34 - Svolgimento delle mozioni

- 1 - Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
- 2 - Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.
- 3 - Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4 - Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 35 - Emendamenti alle mozioni

1 - Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati discussi e votati separatamente con le modalità di cui al precedente articolo 34.

Art. 36 - Ordini del giorno riguardanti mozioni

1 - Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto.

2 - Gli ordini del giorno sono messi a votazione palese dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 37 - Votazione delle mozioni

1 - Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2 - In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata, in forma palese, nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 38 - Ordini del giorno

1 - Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali e nazionali, che investono problemi sociali di carattere generale, interessando comunque l'attività amministrativa.

2 - Sono presentati, per iscritto, almeno 8 giorni prima della seduta al Presidente del Consiglio, salva diversa determinazione della Commissione dei Capigruppo, e sono trattati in seduta pubblica.

3 - Il Presidente del Consiglio legge l'ordine del giorno e il Consigliere proponente lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Presidente della Provincia od un Assessore per precisare la posizione della Giunta, il Presidente del Consiglio o il Presidente della Commissione competente per materia per esporre le eventuali risultanze emerse dalle riunioni rispettivamente della Conferenza dei Capigruppo o della Commissione, ciascuno per un massimo di cinque minuti, e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.

4 - Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto, per un tempo non superiore a cinque minuti.

5 - Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 39 - Diritto di convocazione del Consiglio

1 - Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Provinciale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda il Presidente della Provincia od almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2 - Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene alla Provincia la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale.

3 - Quando nella richiesta di convocazione è precisato per quali argomenti, da iscriverne all'ordine del giorno, il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri la materia da trattare. Nel caso sia proposta la adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni, interpellanze e l'adozione di mozioni e ordini del giorno, si deve osservare quanto stabilito dagli artt. 27, 28, 30, 33 e 38 del presente regolamento.

4 - Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 40 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1 - I Consiglieri Provinciali, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2 - I Consiglieri Provinciali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione provinciale, esclusi quelli riservati per legge in conformità all'art. 10 comma uno, del D. Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 24 della legge 7-8-1990, n. 241.

3 - L'esercizio del diritto di cui al primo e secondo comma del presente articolo è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Generale ed ai Dirigenti Provinciali o funzionari responsabili di sezioni autonome, ed ai Dirigenti di aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione della Provincia e degli altri enti, il Presidente della Provincia invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi Provinciali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del Dirigente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Provinciali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4 - I Consiglieri Provinciali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 41 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1 - I Consiglieri Provinciali, con richiesta scritta, per l'uso connesso all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni Provinciali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Presidente della Provincia o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché di ogni altro documento necessario all'espletamento del loro mandato elettorale.

2 - La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria Generale, secondo le indicazioni, riferite al servizio competente, comunicate dal Presidente della Provincia in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 40. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere

deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio del suo mandato elettorale.

3 - Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4 - Il Segretario Generale o il Dirigente competente, qualora rilevino la sussistenza di divieti ed impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5 - Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio del loro mandato elettorale di Consigliere Provinciale, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del DPR 26-10-1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8-6-1962, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 42 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

1 - Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Provinciale adottate nelle materie di cui all'art. 127, comma uno del D. Lgs. n. 267/2000 sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri Provinciali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

2 - La richiesta contenente i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, con allegata copia dell'atto deliberativo, deve essere indirizzata al Difensore Civico, se istituito. Questi se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio od al Presidente della Provincia, a seconda dell'organo che ha emanato il provvedimento, con invito ad eliminare i vizi riscontrati. Nel caso in cui l'organo che ha emesso il provvedimento non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia. Fino alla istituzione del Difensore Civico il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal Comitato Regionale di Controllo.

CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 43 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1 - I Consiglieri Provinciali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2 - abrogato

3 - abrogato

4 - abrogato

4 bis - abrogato

4 ter - abrogato

4 quater - abrogato

4 quinquies - abrogato

4 sexies - abrogato

5 - abrogato

6 - Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali che risiedono fuori dal capoluogo della provincia hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari permanenti e delle altre Commissioni costituite ai sensi di legge e di regolamento, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

6 bis - I singoli interessati dovranno richiederne formalmente il rimborso al Dirigente competente, con apposita richiesta corredata del visto del Presidente della Provincia, alla quale andrà allegata l'eventuale documentazione giustificativa della spesa.

7 - Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali, formalmente e specificatamente delegati o autorizzati dal Presidente, che si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal capoluogo della provincia o dalla loro residenza hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli Enti Locali che hanno rilevanza nazionale.

7 bis - La liquidazione del rimborso è effettuata dal Dirigente competente su richiesta formale dell'interessato, a cui dovranno essere allegati l'autorizzazione preventiva, la documentazione giustificativa delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute, una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

7 ter - Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali potranno, altresì, chiedere un'anticipazione delle spese. L'anticipazione dovrà essere autorizzata dal Presidente della Provincia per i Consiglieri in concomitanza con l'autorizzazione alla missione. Dovrà, poi, essere presentata la rendicontazione delle spese, unitamente alla documentazione giustificativa a norma del comma precedente.

7 quater - Nei casi in cui i componenti il Consiglio Provinciale facciano uso del proprio automezzo per la partecipazione alle sedute o per lo svolgimento delle attività previste dal comma 6 l'entità del rimborso è fissata nel costo dei biglietti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale, nonché se effettivamente sostenute e documentate nelle spese per i pedaggi autostradali e per i parcheggi. Nei casi in cui i componenti il Consiglio Provinciale facciano uso del proprio automezzo per le missioni previste dal comma 7, debitamente e preventivamente autorizzate, per ragioni di carenza di mezzi pubblici, funzionalità per lo svolgimento del mandato ed economicità, viene corrisposto un rimborso chilometrico dei costi analitici di esercizio, ridotti del 40%, quali risultano dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio, elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente a cura dell'Agenzia delle Entrate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per la vettura utilizzata dal componente il Consiglio.

8 - abrogato

Art. 44 - Divieto di mandato imperativo

1 - Ogni Consigliere Provinciale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2 - Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 45 - Partecipazione alle adunanze

1 - Il Consigliere Provinciale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

- 2 - Nel caso di assenza può presentare motivata giustificazione scritta, o verbale fatta pervenire al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
- 3 - Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazione. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.
- 4 - Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
- 5 - Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.
- 6 - Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più della metà delle sedute tenute nel corso di un anno, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Provinciale previo espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente, in materia di decadenza dalla carica di Consigliere Provinciale.

Art. 46 - Astensione obbligatoria

- 1 - I Consiglieri Provinciali devono astenersi dalle deliberazioni concernenti liti e contabilità loro proprie verso la Provincia, le aziende ed istituzioni Provinciali e verso gli enti soggetti al controllo o vigilanza della Provincia; devono pure astenersi quando si tratti di interessi propri o di interessi, liti o contabilità del coniuge, di parenti od affini sino al quarto grado civile.
- 2 - L'obbligo di astensione comporta quello di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione.
- 3 - E' in facoltà dei Consiglieri di allontanarsi dall'aula, qualora i Consiglieri rimangano in aula si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 47 - Divieto di incarichi e consulenze

- 1 - I Consiglieri Provinciali ove previsto per legge non possono ricoprire incarichi né prestare consulenze ad enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.
- 2 - Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere della Provincia, aziende ed istituzioni, ovvero di enti soggetti al controllo o vigilanza della Provincia o di società partecipate dalla stessa.

Art. 48 - Responsabilità personale - Esonero

- 1 - Il Consigliere Provinciale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 2 - È esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza oppure il Consigliere che si assenta dalla trattazione del provvedimento chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
- 3 - È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, motivandoli, prima della votazione, la propria astensione o il proprio voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
- 4 - Si applicano ai Consiglieri Provinciali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art. 49 - Nomine e designazione di Consiglieri Provinciali

- 1 - Nei casi in cui la legge prevede che di un determinato organo, collegio o Commissione debba far parte uno o più Consiglieri Provinciali, questi devono essere sempre nominati o designati dal Consiglio.
- 2 - Si applica nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3 - Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Provinciale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
- 4 - Nei casi in cui è espressamente previsto che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza provinciale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 50 - Funzioni rappresentative

- 1 - I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dalla Amministrazione Provinciale.
- 2 - Per la partecipazione della Provincia a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente del Consiglio Provinciale e da ciascun Capogruppo o da un Consigliere dallo stesso delegato.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

Art. 51 - Competenza

- 1 - La convocazione del Consiglio Provinciale è disposta dal suo Presidente sentito il Presidente della Provincia. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vice Presidente del Consiglio vicario ed in caso di assenza di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.
- 2 - La prima seduta del Consiglio Provinciale deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Essa è convocata dal Presidente della Provincia e presieduta dallo stesso fino alla elezione del Presidente del Consiglio Provinciale e dell'Ufficio di Presidenza. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali del governo.
- 3 - Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 52 - Avviso di convocazione

- 1 - La convocazione del Consiglio Provinciale è disposta a mezzo di avvisi scritti, con le modalità di cui al presente Regolamento.
- 2 - L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Provinciali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 3 - L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza è in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio, del conto consuntivo, o degli atti fondamentali, oppure se ha carattere straordinario o d'urgenza.
- 4 - Il Consiglio Provinciale è normalmente convocato in adunanze ordinarie per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 5 - Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Presidente della Provincia. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6 - Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. L'ordine del giorno può essere integrato, ove occorra, con la stessa procedura d'urgenza.
- 7 - Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza è ordinaria oppure a carattere straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli indicati nell'ordine del giorno.
- 8 - L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo della Provincia e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 53 - Ordine del giorno

- 1 - Gli argomenti da trattare in ciascuna adunanza costituiscono l'ordine del giorno del Consiglio.
- 2 - Il Presidente del Consiglio Provinciale stabilisce, rettifica ed integra l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
- 3 - Il Presidente del Consiglio Provinciale, sentite le proposte della Conferenza dei Capigruppo, concorda con il Presidente della Provincia l'ordine del giorno delle sedute consiliari, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 31 dello Statuto.
- 4 - Le proposte del Presidente della Provincia, motivate, vengono inserite, anche in caso di dissenso tra l'orientamento del Presidente del Consiglio e del Presidente della Provincia.
- 4 bis - E' facoltà della Giunta Provinciale, in deroga agli artt. 29, 31, 32, 34, 68, 69 del presente regolamento, chiedere l'inserimento all'inizio della seduta delle proposte di deliberazione che rivestano carattere o di urgenza o di fondamentale rilevanza per l'Ente.
- 5 - Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interpellanze ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Provinciali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 27, 28, 30 e 33 del presente Regolamento.
- 6 - Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, devono essere chiari, specifici e tali da consentire ai Consiglieri l'individuazione certa dell'oggetto.

7 - Gli argomenti da trattare devono essere elencati distintamente, sotto l'indicazione "seduta segreta" se ne ricorrono gli estremi. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.

8 - L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 54 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1 - L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante notifica a mezzo messo provinciale;
- mediante telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante consegna a mani dell'interessato, che sottoscrive la ricevuta.

2 - Le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente, o la ricevuta del telegramma o della raccomandata, devono essere rimesse alla segreteria dal messo o da chi ha effettuato la spedizione o consegna. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3 - I Consiglieri che non risiedono nel Capoluogo, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, devono, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, indicare il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere spediti o consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4 - Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 55 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1 - L'avviso di convocazione per le adunanze previste dal quarto comma dell'art. 32 dello Statuto deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e consecutivi prima di quello stabilito per la riunione.

2 - Nei termini di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3 - Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4 - Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno intero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

5 - Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6 - L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 56 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1 - L'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio della Provincia nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario Generale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta fino al giorno della riunione.

2 - L'ordine del giorno delle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo agli argomenti aggiunti, è pubblicato all'Albo Pretorio provinciale almeno 24 ore prima della riunione.

3 - Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Provinciali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiunti - viene inviata a cura della segreteria provinciale, assicurandone il tempestivo recapito:

- al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- al Difensore Civico;
- agli organismi di partecipazione popolare se istituiti;
- ai Dirigenti;
- agli organi d'informazione che hanno sede o uffici nella città.

4 - Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita particolare rilevanza.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE RIUNIONI

Art. 57 - Deposito degli atti -

1 - Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria generale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, contestualmente alla notificazione.

2 - L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Segretario Generale.

3 - Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui al precedente comma 1, nel testo completo dei pareri previsti dall'art. 49 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 151 comma quattro, del D. Lgs. n. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4 - All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

5 - Le proposte relative all'approvazione del Bilancio di previsione, del Programma delle opere pubbliche e del Conto Consuntivo, devono essere trasmesse ai Consiglieri Provinciali entro il termine di legge o del regolamento di contabilità. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Art. 58 - Riunione di prima convocazione -

1 - In prima convocazione il Consiglio Provinciale non può deliberare se non intervengono almeno sedici dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

- 2 - L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Generale ed i risultati vengono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
- 3 - Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, constatata la mancanza del numero legale per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4 - Iniziativa la seduta con la presenza del numero legale, i Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di quanto sopra viene preso nota a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
- 5 - I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 59 - Riunione di seconda convocazione -

- 1 - La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
- 2 - La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
- 3 - Nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno undici Consiglieri.
- 4 - Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere discussi o deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno sedici Consiglieri assegnati alla Provincia, i seguenti atti:
- la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali;
 - lo Statuto delle Aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - i programmi di opere pubbliche;
 - il conto consuntivo;
 - i Regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento di tributi;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, se non previsti da atti fondamentali;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

5 - Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al secondo comma dell'art. 55.

6 - Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7 - Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8 - Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra seduta di prima convocazione.

9 - Quando l'urgenza lo richiede, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede la presenza prevista per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione a maggioranza di voti dei presenti.

10 - Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova seduta mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 60 - Partecipazione degli Assessori -

1 - Il Vice Presidente della Provincia e gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio, relazionano nelle materie loro delegate, non vengono computati per la validità delle sedute e non hanno diritto di voto.

CAPO III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 61 - Adunanze pubbliche

1 - Le adunanze del Consiglio sono pubbliche salvo quanto stabilito dall'art. 62 .

2 - Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 62 - Adunanze segrete

1 - L'adunanza del Consiglio Provinciale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati

fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2 - Gli argomenti da esaminare in seduta segreta devono essere precisati sull'ordine del giorno.

3 - Quando un argomento trattato in seduta pubblica comporta valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4 - Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Generale, il Vicesegretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 63 - Adunanze "aperte"

1 - Quando particolari condizioni o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo richiedono il Presidente, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Provinciale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente Regolamento.

2 - Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Provinciali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, e Comuni, degli organismi di partecipazione e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3 - In tali particolari circostanze il Presidente, oltre a garantire la piena libertà di espressione dei Consiglieri Provinciali, consente anche interventi dei rappresentanti degli organismi invitati.

4 - Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Provinciale non possono essere adottate deliberazioni.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 64 - Comportamento dei Consiglieri

1 - Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Provinciali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2 - Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.

3 - Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4 - Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della trattazione in oggetto. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Consigliere stesso, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

5 - Se un Consigliere Provinciale, dopo i richiami e gli ammonimenti di rito, impedisce con il suo comportamento il regolare corso dei lavori del Consiglio, reca grave offesa alle istituzioni, al Consiglio e ai suoi membri, viene, da parte del Presidente, espulso dall'aula.

Art. 65 - Ordine della discussione

1 - I Consiglieri Provinciali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2 - I Consiglieri partecipano all'adunanza seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi o seduti, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

3 - I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4 - Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5 - Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6 - Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7 - Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 66 - Comportamento del pubblico

1 - Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve rimanere nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2 - Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3 - I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei commessi Provinciali. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Provinciale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4 - La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5 - Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6 - Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito i pareri dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

7 - Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 67 - Ammissione di Dirigenti e Consulenti in aula

1 - Il Presidente, per esigenze della Giunta, del Presidente della Provincia o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i Dirigenti Provinciali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.

2 - Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3 - Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti posti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti Dirigenti e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 68 - Comunicazioni - Interrogazioni

1 - All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie, del Presidente della Provincia o della Giunta sull'attività della Provincia e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2 - Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3 - Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.

4 - Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

5 - La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

6 - L'esame delle interrogazioni avviene seguendo l'iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza. Si applicano le norme del precedente art. 30, comma 4. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

7 - L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente della Provincia può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

8 - Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato per materia.

9 - Nel caso che l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. Il diritto di replica è consentito anche agli altri interroganti nel caso in cui vi sia dissenso.

10 - Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

11 - Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

12 - Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato, ove dispongono degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare risposta immediata, l'interrogazione sarà iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

13 - Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è in quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Provinciale.

14 - Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano territoriale e le sue varianti generali e quanto altro concordato dai Capigruppo, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

15 - Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio provinciale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività della Provincia, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal tredicesimo comma del presente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

16 - Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

Art. 69 - Ordine di trattazione degli argomenti

1 - Il Consiglio Provinciale, esaurite le comunicazioni e le trattazioni delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2 - Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, a meno che tutti i Consiglieri assegnati siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

3 - Il Presidente della Provincia può fare, nel corso della seduta comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia nel corso della seduta.

Art. 70 - Discussione - Norme generali

1 - Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri di appartenenza a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2 - Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la

prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3 - Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

4 - Il Presidente ed il relatore per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti.

5 - Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6 - Esauriti gli interventi ed avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

7 - Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, a maggioranza, può dichiarare chiusa la discussione, se ritiene che ulteriori richieste di intervento, abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio e l'argomento stesso sia stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8 - Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi d'intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti nei limiti di tempo sopra stabilito.

9 - I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al documento programmatico, al bilancio preventivo, al conto consuntivo, allo Statuto, ai Regolamenti ed ai piani territoriali e loro varianti generali. In sede di Conferenza dei Capigruppo possono essere stabiliti tempi diversi a seconda di particolari occasioni. In tal caso, prima dell'inizio della seduta o prima dell'inizio della discussione, il Presidente ne dà avviso al Consiglio.

Art. 71 - Questione pregiudiziale e sospensiva -

1 - Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno precisandone i motivi, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta e che venga ritirato.

2. Un Consigliere, prima dell'inizio o durante la discussione di un argomento dell'ordine del giorno, precisandone i motivi, può porre la questione sospensiva, per ottenere che quell'argomento venga rinviato ad altra seduta.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio decide di respingerla a maggioranza dei presenti.

4 - Dopo il proponente sulle questioni può parlare solo un Consigliere per gruppo.

5 - In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o più questioni sospensive, si procede previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire solo un Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva viene accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6 - Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7 - I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere per gruppo, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8 - Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 72 - Fatto personale

1 - Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni diverse da quelle espresse.

2 - Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio a maggioranza, per alzata di mano e senza discussione.

3 - Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare questo.

Art. 73 - Irregolarità nelle votazioni

1 - Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte alla votazione annullata.

Art. 74 - Segretario - Incompatibilità

1 - Il Segretario della seduta deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

2 - In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affidare le funzioni di Segretario verbalizzante.

3 - Nel verbale si deve dare atto di quanto disposto ai precedenti commi.

Art. 75 - Termine della seduta

1 - L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.

2 - Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3 - Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

4 - Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno. A meno che il Presidente alla chiusura non fissi già il giorno della

seduta, nel qual caso l'avviso di convocazione con gli argomenti da trattare sarà inviato ai soli Consiglieri assenti.

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IL VERBALE

Art. 76 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1 - Il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vicesegretario Generale, partecipa alle adunanze del Consiglio Provinciale con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Art. 77 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1 - Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Provinciale.

2 - Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario Generale o, dal Vicesegretario o da altro dipendente provinciale dallo stesso designato, in caso di assenza del Vicesegretario.

3 - Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della proposta di deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4 - Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario della seduta prima della sua lettura al Consiglio.

5 - Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, scritte a verbale.

6 - Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7 - Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali della Provincia, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8 - Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza dal Segretario Generale e siglato dal funzionario che ne ha curato la redazione.

Art. 78 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1 - Il verbale della seduta precedente viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2 - All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni depositate. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3 - Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o iscritto nel verbale.

4 - Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5 - Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate da firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6 - I nastri con le registrazioni dei processi verbali delle sedute del Consiglio Provinciale sono depositati nell'archivio provinciale a cura del Segretario Generale. Analogamente si procede per i processi verbali.

7 - Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale.

TITOLO IV - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

CAPO I - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 79 - Criteri

1 - Gli indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, sono approvati dal Consiglio Provinciale che li attua con l'approvazione degli atti fondamentali, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale provinciale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare della Provincia e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e) agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, alla organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività della Provincia.
- 2 - Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e triennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
- 3 - Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri - guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico.
- 4 - Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività provinciali.
- 5 - Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi associati e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa della Provincia.

CAPO II - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 80 - Modalità

- 1 - Il Consiglio Provinciale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio verifica, attraverso relazioni semestrali da parte del Presidente della Provincia, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione provinciale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi, nonché l'attività delle aziende speciali ed organismi vari, di cui al successivo comma 5.
- 3 - Il Servizio di controllo interno di gestione inoltrerà al Presidente della Provincia, alla Commissione consiliare competente, al Collegio dei Revisori ed al Segretario Generale, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, di medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. Il Presidente della Provincia riferisce al Consiglio, con le relazioni semestrali di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.
- 4 - Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto e collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:

- a) verificando l'osservanza da parte degli organi destinatari interni degli indirizzi contenuti negli atti del Consiglio;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
 - c) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio annuale e pluriennale, i contenuti dello stesso meritevole di particolare esame;
 - d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni provinciali;
 - e) partecipando collegialmente ai lavori del Consiglio Provinciale quando è in discussione il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione ed il relativo schema, al fine di fornire le indicazioni e le prescrizioni eventualmente richieste.
- 5 - Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali la Provincia partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio Provinciale, a mezzo del Presidente della Provincia e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti.
- 6 - Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI

CAPO I - COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 81 - La competenza esclusiva

- 1 - Le competenze del Consiglio Provinciale sono quelle fissate dall'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2 - Il Consiglio Provinciale non può delegare ad altri organi le funzioni di cui al precedente comma.
- 3 - La Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 42, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 può deliberare, in via d'urgenza esclusivamente le variazioni di bilancio.
- 4 - La Giunta Provinciale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni e le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

CAPO II - LE DELIBERAZIONI

Art. 82 - Forma e contenuti

- 1 - L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Provinciale deve contenere tutti gli elementi essenziali affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
- 2 - In ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica dal Dirigente del settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente della Direzione finanziaria. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni.

- 3 - L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Dirigente competente il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Provinciale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
- 4 - Quando il testo della deliberazione proposta, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Provinciale, precisandone i motivi.
- 5 - Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, si procede secondo la procedura dell'art. 27, comma 6, il testo del dispositivo dell'atto stesso viene letto al Consiglio prima della votazione insieme ai pareri ex art. 49 acquisiti, ove richiesti, nel corso della seduta.
- 6 - Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
- 7 - Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del D. Lgs. n. 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dalla Provincia e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 83 - Approvazione - Revoca - Modifica

- 1 - Il Consiglio Provinciale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III°, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
- 2 - Il Consiglio Provinciale, secondo i principi dell'autotutela ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
- 3 - Nei provvedimenti del Consiglio Provinciale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
- 4 - Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revocche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III - LE VOTAZIONI

Art. 84 - Modalità generali

- 1 - L'espressione del voto dei Consiglieri Provinciali, di norma, è effettuata in forma palese.
- 2 - Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 84 bis, 85 e 86.
- 3 - Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

- 4 - Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge.
- 5 - La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
- 6 - In ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
emendamenti soppressivi;
emendamenti modificativi;
emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- 7 - Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- 8 - Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sugli eventuali emendamenti presentati, nei termini, dai Consiglieri Provinciali. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale e pluriennale corredati della relazione previsionale e programmatica e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
- 9 - Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 84 bis – Votazione in forma palese con strumenti elettronici

- 1 - Le votazioni in aula avvengono, normalmente, mediante utilizzo dei sistemi elettronici in dotazione. L'esito, elaborato dall'impianto, è proclamato dal Presidente del Consiglio, previa verifica del Segretario Generale.
- 2 - A giudizio del Presidente, la votazione può avvenire in forma palese secondo le modalità del successivo art. 85.

Art. 85 - Votazione in forma palese

- 1 - Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
- 2 - Il Presidente pone ai voti il provvedimento in esame, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
- 3 - Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente ne proclama il risultato.
- 4 - La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche gli scrutatori.
- 5 - I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 86 - Votazione per appello nominale

- 1 - Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o Regolamento od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri.
- 2 - Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
- 3 - Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
- 4 - Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 87 - Votazioni segrete

- 1 - La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di scheda o di palline.
- 2 - Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria provinciale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
- 3 - I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
- 4 - Quando la legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
- 5 - Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 6 - I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

- 7 - Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
- 8 - Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.
- 9 - Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.
- 10 - Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
- 11 - Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
- 12 - Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione.
- 13 - Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 88 - Esito delle votazioni

- 1 - Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Provinciale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari almeno alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
- 2 - I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3 - Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4 - In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
- 5 - Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- 6 - Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
- 7 - Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei votanti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 89 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

- 1 - Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Provinciale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
- 2 - La deliberazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO VI - NOMINE – DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I - NOMINA DESIGNAZIONE REVOCA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art. 90 - Nomina e designazione di Consiglieri Provinciali

1 - Quando i rappresentanti della Provincia in enti devono essere Consiglieri Provinciali, la competenza è sempre del Consiglio Provinciale secondo le modalità stabilite dal precedente art. 85.

2 - In caso di cessazione dalla carica di cui al precedente comma, per dimissioni o qualunque altra causa, il Consiglio Provinciale nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, delibera la sostituzione con le modalità di cui all'art. 85.

Art. 91 - Sostituzione di singoli Assessori

1 - Il Consiglio Provinciale nella sua prima seduta utile assume la comunicazione del Presidente della Provincia relativa alla nomina di nuovi Assessori in sostituzione di altri cessati dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza.

Art. 92 - Scioglimento del Consiglio Provinciale

1 - Il Consiglio Provinciale viene sciolto:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente della Provincia;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo della Provincia, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Provincia;

3) riduzione dell'organico assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

4) Mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla Legge.

2 - Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) lett. b) del comma 1 con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario.

3 - Nei casi previsti dal numero 1) lett. b) del comma 1:

a) la Giunta resta in carica fino alla nomina della nuova Giunta;

b) il Consiglio Provinciale resta in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

4 - In quest'ultimo caso, il Consiglio Provinciale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si limita a deliberare gli atti urgenti ed improrogabili: le deliberazioni adottate devono indicare i motivi dell'urgenza e dell'improrogabilità.

Art. 93 - Mozione di sfiducia

- 1 - La mozione di sfiducia, approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta la cessazione dalla carica del Presidente della Provincia e quindi della Giunta. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Presidente del Consiglio.
- 2 - Il Segretario Provinciale, in caso di mancata convocazione del Consiglio, ne riferisce al prefetto che, previa diffida al Presidente del Consiglio, provvede alla convocazione.
- 3 - L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.
- 4 - Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

TITOLO VII - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE RAPPORTI

Art. 94 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

- 1 - Il Consiglio Provinciale promuove, in conformità allo Statuto la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo il regolamento provinciale per il diritto di accesso e di informazione.
- 2 - Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, singoli od associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della Comunità, sono sottoposte dal Presidente della Provincia alla Conferenza dei Capigruppo, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
- 3 - La Conferenza dei Capigruppo invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
- 4 - Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato alla Provincia. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

CAPO II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 95 - La consultazione dei cittadini

- 1 - In conformità a quanto stabilito dall'art. 74 dello Statuto, il Consiglio Provinciale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione di particolari categorie della popolazione, individuabili attraverso le risultanze degli uffici Provinciali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su questioni o provvedimenti di loro interesse e su materia di esclusiva competenza provinciale.
- 2 - La consultazione può essere effettuata mediante indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione, guidata dal Presidente della Provincia e composta di rappresentanti del Consiglio Provinciale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione della Provincia fornisce

indicazioni sulla posizione dell'Amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'Assemblea.

3 - La consultazione può aver luogo anche con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, la espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con modalità e nel termine negli stessi indicato.

4 - La segreteria provinciale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Presidente della Provincia il quale li comunica al Consiglio Provinciale, ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 96 - Il Referendum

1 - Il referendum consultivo, abrogativo o propositivo, è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e dall'art. 78 dello Statuto, con il quale tutti i cittadini della Provincia, che abbiano compiuto i diciotto anni, sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a materie di competenza provinciale.

2 - I referendum consultivi sono indetti, su deliberazione del Consiglio Provinciale o su iniziativa promossa da almeno diecimila elettori residenti nella Provincia e con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 78 dello Statuto e dallo speciale Regolamento dei Referendum.

3 - Per i referendum consultivi indetti con deliberazione del Consiglio Provinciale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

4 - Il Consiglio Provinciale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo Statuto, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97 - Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entrerà in vigore espletate le modalità stabilite dallo Statuto.

Art. 98 - Diffusione

1 - Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali in carica.

2 - Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle sedute del Consiglio Provinciale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3 - Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

4 - Il Presidente della Provincia dispone l'invio di copia del Regolamento agli organismi di partecipazione popolare, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli Enti, Aziende, Istituzioni, Società, Consorzi dipendenti od ai quali la Provincia partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio attualmente in carica.

5 - Il Segretario Generale dispone l'invio di copia del Regolamento al Direttore Generale, ai Dirigenti e ai responsabili degli uffici e servizi Provinciali.